

§ 840. - D.Lg. 20 gennaio 1992 n. 103. Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE concernente la libera prestazione dei servizi da parte di taluni ausiliari dei trasporti.

Art. 1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B, C e D (1), nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.

2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.

(1) Si omettono le tabelle C e D.

Art. 2. (Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria). 1. Qualora, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.

2. Qualora l'esercizio dell'attività di cui alla tabella B possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori previsti dalla legge, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.

3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.

4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.

5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al pre-

sente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.

8. I documenti o gli attestati di cui ai commi che precedono devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 3. (Informazione). 1. Le amministrazioni competenti, anche a mezzo dei propri uffici periferici, sono tenute a fornire ai richiedenti chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici o enti ad esse facenti capo possono essere richieste tali informazioni.

Art. 4. (Certificazione delle attività). 1. Le amministrazioni di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Art. 5. (Capacità professionale). 1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, lettere a), b) o d), allegata al presente decreto, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per cinque anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;

b) ovvero:

- per due anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

- per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni compro-

vata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella *A*, lettere *c*) ed *e*), ed alle tabelle *B*, *C* e *D*, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

4. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

- a*) per tre anni consecutivi al titolo di indipendente o di dirigente di impresa;
- b*) ovvero per due aiuti consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c*) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;
- d*) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

5. Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 2 e dalle lettere *a*) e *b*) del comma 4, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.

6. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.

7. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.

Art. 6. (Attività del dirigente d'azienda). 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è considerato

come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio di un'impresa del settore professionale corrispondente con le mansioni di:

- a*) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
- b*) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
- c*) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

ALLEGATO

Le attività di cui all'art. 1 consistono:

TABELLA A:

- a*) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
 - aa*) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;
 - bb*) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;
 - cc*) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
 - dd*) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
 - ee*) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla spedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
 - ff*) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
- b*) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione; [...]
- c*) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome o per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);
- d*) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi.

A titolo indicativo si tratta delle attività di:
 spedizioniere (commissionario);
 mediatore;
 agente marittimo (raccomandatario);
 mediatore marittimo.

TABELLA B:

- a*) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti.

A titolo indicativo, si tratta dell'attività di mandatario di vettore di emigrante.